

Adunanza del 30 Ottobre 1917

Presiede il Vice Presidente Magaldi.

Sono presenti: i Comparsanti, Consigliere Delegato Beneduce e Consigliere Vaccaro, ed il Consigliere Palmieri quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1.) Comunicazioni del Consigliere Delegato

a) Produzione

Il Consigliere Delegato riferisce circa i provvedimenti in corso per l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione per la cooperazione degli Ispettori al lavoro di produzione delle Agenzie Generali, e dà lettura di una circolare che riguarda i premi da corrispondere ai produttori professionisti in rapporto con la cifra della produzione raccolta e con l'assistenza del servizio prestato.

b) Sinistri di guerra

Il Consigliere Delegato comunica che le polizze in corso di liquidazione e già liquidate a tutto il 26 Ottobre



corrente per sinistri di guerra sono di 21,
corrispondenti ad un capitale complessivo
di L. 2.573.814, 91, oltre L. 336.729, 72 assicu-
rate con contratti a termine fisso.

c) Sottoscrizione a favore dei pro-
fughi Friulani.

Il Consigliere Delegato comunica
che tra i funzionari dello Istituto, con la devota
solicitudine, è stata già aperta una sottoscri-
zione per raccogliere fondi e indumenti a
favore dei profughi delle terre del Friuli inva-
se dal nemico.

Alla sottoscrizione potranno natural-
mente contribuire i componenti il Consiglio
di Amministrazione; né saranno trascu-
rate altre forme di soccorso per alleviare la
sventura e il disagio dei profughi.

Trattanto egli propone che l'Istituto,
per atto di doverosa solidarietà, concorra con
un firmito versamento di L. 10.000, a carico
del fondo per le spese del Consiglio di Am-
ministrazione, alla raccolta dei soccorsi ini-
ziata dal Comitato già costituitosi in Roma.

Il Comitato, in via d'urgenza,

salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione, debba di approvare la proposta del Consigliere Delegato.

2.) Applicazione del contributo del centesimo di guerra ai pagamenti per capitali assicurati e per prestiti su polizze

Il Consigliere Delegato riferisce che dall' Ufficio IV, sono stati posti i seguenti due quesiti :

1°) È dovuto il contributo straordinario del centesimo di guerra sulle somme pagate effettivamente agli assicurati per sinistri, scadenze, riscatti, tenuto conto delle eventuali compensazioni eseguite per rimborso di prestiti precedentemente accesi sulle polizze, di premi o di interessi dovuti, di rimborso di tasse, ecc., e quindi soltanto sulla somma netta effettivamente sborsata in denaro, oppure sulle somme di competenza a favore degli assicurati ?

Dir.

2°) È dovuto il contributo sulle somme pagate per mutui accesi sulle polizze ?

Ad entrambi i quesiti il Consigliere Delegato crede che possa risponderci negativamente.

Per quanto riguarda il primo conve-
ne tener presenti le ragioni d'indole econo-
mica che determinarono la pubblicazione del
Decreto sull'imposta del cubismo di guerra.
Tale imposta tende esclusivamente a col-
pire i trasferimenti di numerario, in quan-
to questo, per le specialissime condizioni
del mercato suo, in questo momento, tro-
vare facilmente impieghi remunerativi, co-
si da compensare agevolmente il sacrificio
del contribuente. Dove non vi è trasferimento
materiale di numerario non può esservi
applicazione dell'imposta.

Vi l'interpretazione giuridica ti offrono
a rifatte conclusioni. Poichè il Decreto
21-11-1915 (art. 1.) parla di somme pagate, a
cominciare dal 15 dicembre 1915, sui bilanci
delle Amministrazioni di Stato, ecc.: ora la
somma pagata è quella effettivamente eroga-
ta e non può comprendere quella che l'Am-
ministrazione ritiene a compensazione di un
credito preesistente.



È da osservare che, in ogni caso, la questione circa l'applicabilità dell'imposta avrebbe dovuto sorgere al momento in cui nasce il credito che l'Istituto compensa all'atto del pagamento del capitale assicurato o del valore di riscatto, appunto perché l'imposta colpisce esclusivamente i pagamenti.

Circa il secondo quesito, e cioè se la imposta è dovuta per i mutui accesi su polisse, il Consigliere Delegato osserva che l'art. 2 del R. D. 31 maggio 1916 N. 635, che raddoppiò il centesimo di guerra, dispone l'esenzione dal raddoppio "delle somme capitali pagate dall'Istituto Nazionale agli assicurati o loro aventi causa....." indicando con ciò chiaramente che soltanto le somme capitali pagate in esecuzione dei contratti di assicurazione, debbono essere colpite dall'imposta.

Art.

Per le susposte ragioni egli ritiene pertanto che possa autorizzarsi l'Ufficio IV a denunciare il contributo del centesimo di guerra solo sulle somme effettivamente pagate per sinistri, scadenze e riscatti, cioè tenuto conto delle eventuali compen-

sazioni di crediti preesistenti, e che non si debba denunciare imposta sui prestiti comuni sulle polizze.

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Consigliere Delegato, adottando la interpretazione da lui esposta delle norme relative al contributo straordinario del autesimo di guerra.

3.) Convenzione con la Società Cooperativa "Aedes Romanae".

Il Consigliere Delegato ricorda come, in adunanza 30 giugno 1946, il Comitato aveva autorizzato la sistemazione dei rapporti con le cooperative "Aedes Romanae" e "Lidium", rilevatarie di quote del patrimonio immobiliare della cooperativa "Case e Alloggi", debitrice verso l'Istituto di rate di mutuo.

Tale sistemazione avrebbe dovuto essere fatta con lo scambio di lettere impegnative e previo regolamento:

Da parte della "Aedes Romanae",
a.) della quota di spese giudiziali;

-7-

b.) di un acconto sul debito di interessi in
quota da ridurre l'ammontare a £40 mila in
cifra fonda, impegnandosi la Cooperativa
a pagare il residuo debito di interessi in dieci
rate eguali annuali con patto che un anno
dopo la pace, il rimanente periodo del de-
cennio sarebbe ridotto alla metà.

Le quote arretrate di ammortamen-
to capitale verrebbero prorogate all'ulti-
ma rata del piano di ammortamento
originario.

Da parte della Cooperativa "Lidium",
a) della quota di spese giudiziali e del
l'ammontare degli interessi in £37.506,31;
b) proroga delle quote arretrate di am-
mortamento capitale all'ultima rata di
ammortamento secondo il piano di am-
mortamento di mutuo.

Non fu possibile di giungere alla
sistemazione delle vertenze nei sensi sta-
biliti, perché la Cooperativa "Aedes Po-
liciana" non aveva disponibile la intera
somma necessaria al pagamento delle spe-
se giudiziali e della quota interessi matu-
rati, si da ridurli alle indicate £40 mila,

La Cooperativa "Sidium" chiedeva seu-
l'altro la dilazione del pagamento sia delle
spese che di tutti gli interessi maturati.

Inoltre la stessa Cooperativa "Sidium",
aveva dovuto cedere l'amministrazione del
l'immobile da essa acquistato dalle "Case e Al-
loggi" ad un sequestratario giudiziario, il
quale non solo non intendeva di fare paga-
menti all'Istituto, ma nemmeno di inter-
venire nelle pratiche della sistemazione del
debito.

È però interesse precipuo dell'Istitu-
to medesimo di arrivare ad un componimen-
to almeno con la "Cassa Romana", poiché
si può con essa intanto sistemare una par-
te non lieve del credito dell'Istituto; e a tale
sistemazione si può giungere consenten-
doti che sulla somma di cui alle succitate
lettere a) e b), il pagamento della quota
di £ 16.000 venga dilazionato di due anni, per
dar tempo alla Cooperativa di risentire un
proprio credito verso il Comune di Roma.

In luogo di uno scambio di lettere è
però opportuno procedere alla sistemazione
di un regolare contratto notarile, dovendosi

per consiglio dell'Avv. Loro, al quale fu sottoposto l'esame della vertenza, far intervenire anche i liquidatori della Cooperativa "Case e Alloggi".

Il Consigliere Delegato sottopone perciò al Comitato lo schema di tale atto, nel quale è compreso (art. IX) la clausola risolutiva in caso di mancata adempimento ad alcuno dei patti stabiliti.

Egli avverte che frattanto, si stanno eseguendo nuove pratiche anche per la definizione della vertenza con la "Lidiana", salvo a procedere agli atti di esproprio se non si potrà in breve giungere ad un risultato positivo.

(M)

Il Comitato, udita la relazione del Consigliere Delegato, approva lo schema dell'atto da stipularsi con la Società "Aedes Romanae", nel testo che qui di seguito si trascrive:

Si sono costituiti:

- 1°) i Signori.....
- nella loro qualità di rappresentanti l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni



2.) i Liquidatori.....
nella loro qualità di liquidatori della Società
Cooperativa "Case ed Alloggi per Impiegati
di Roma", in liquidazione.

3.) i Liquidatori.....
infettivamente Presidente e Consigliere Dele-
gato della Società Anonima Cooperativa
"Aedes Romana", e quali legali rappresen-
tanti della Società stessa; debitamente au-
torizzati con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, che qui si allega, in copia
autentica / all.

si premette:

Con contratti in data 13 dicembre 1910
N° 2437, a rogito Notaio Tosatti; 17 gennaio 1912
N° 32474 a rogito Notaio Colizzi; e 12 aprile
1912 N° 32727, pure a rogito Colizzi; la Cassa
Mutua Cooperativa Italiana per le Scissioni
concedeva a mutuo alla "Società Coop. Case
e Alloggi per Impiegati di Roma" la somma
di £ 450 mila, rimborsabile col sistema dell'am-
mortamento semplice in 120 trimestralità po-
sticipate, di £ 6.852,34 ciascuna comprendenti
i ratei di capitale e gli interessi sulla som-
ma mutuata in ragione del 4.50% netto.

Il mutuo, come sopra concesso, era garantito mediante ipoteca di primo grado sopra l'area e lo stabile di proprietà della Cooperativa predetta in Via delle Alpi, e inscritta all'Ufficio delle Ipotecche di Roma il 5 gennaio 1911 reg. gen. vol. 418 N° 5169, reg. for. vol. 1590, con lire 1408.

Con sentenza del 4. luglio 1913 la Società Cooperativa Case e Alloggi per Impiegati fu dal Tribunale di Roma dichiarata in fallimento; e per effetto di questo stato, non versò più alla Cassa Devisioni né le rate di mutuo né gli interessi, né i versamenti contrattualmente dovuti.

In data 26 febbraio 1915 la Società Cooperativa Case e Alloggi per Impiegati stipulò con i creditori un concordato, omologato con sentenza del Tribunale di Roma in data 24 marzo 1915, reg. il 7 aprile 1915 N° 7518, nel quale concordato interveniva la Società Cooperativa "Ateneo Romano" a prestare fidejussione solidale, assumendo, per l'esecuzione del concordato, tutte le attività della fallita Società; di qualunque natura, crediti.

diritti, azioni e ragioni comunque ad essa spettanti.

La Società Cooperativa "Aedes Romana", alla quale per tal modo si trasferiva il dominio dell'immobile, ipotecato a favore della Cassa Mutua, fece presso la Cassa Mutua di Pensioni, prima, e poi presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ad essa sostituito, vive insistenze per ottenere una trasformazione del mutuo o una proroga dei pagamenti arretrati. L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non poté aderire alla prima proposta; ma, nell'interesse del principio cooperativo, stimò di ricordare la proroga domandata, sotto le condizioni di cui in appresso, e con dichiarazione precisa ed esplicita che tale proroga non doveva importare, in alcuna guisa, novazione dei titoli esistenti e dei precedenti rapporti, né dal punto di vista soggettivo, né dal punto di vista obiettivo.

Ciò premesso, si conviene quanto appresso:

10

La premessa narrativa deve formare

è forma parte integrante del presente istrumento.

11°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni consente alla Società Cooperativa "Aedes Romanae" in qualità di delegataria della "Società Cooperativa Case e Alloggi per gli Impiegati di Roma", che le quote di ammortamento arretrate e scadute del mutuo di Lire quattrocentocinquanta mila, e inergerite dai predetti istrumenti 13 dicembre 1910, per Notaio Fosatti, e 17 gennaio 1912 e 12 aprile 1912, per Notaio Cobizzi, limitatamente alla parte rappresentativa del capitale, e ammontanti a complessive lire fino al giorno siano pagate, insieme ai relativi interessi a scalare nella misura del per cento, con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso: e cioè in data sarà pagata la somma complessiva di Lire

Onj

Il residuo capitale mutuatato, di Lire sarà rimborsato in



trimestralità posticipate di Lire 6.852,34, comprendenti la quota di ammortamento e l'interesse in ragione del 4.50%; in conformità del piano di ammortamento allegato al contratto 12 aprile 1912, ai rogiti Colossi. Si conviene che il periodo di ammortamento ora convenuto, incomincerà a decorrere col; cosicchè le rate di Lire 6.852,34 dovranno dalla Cooperativa "Aedes Romanae" per la Cooperativa "Case e Alloggi", essere pagate all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il e così successivamente fino all'estinzione del mutuo.

III

Le rate, invece, di interessi arretrate e scadute, che si liquidano in complessive Lire dedotte le Lire diecimila pagate dalla "Aedes Romanae" il 20 luglio 1916, sono pagate, quanto a Lire contestualmente; quanto a Lire 16.000 saranno pagate non più tardi di due mesi dalla data del presente atto, e quanto alle residuali Lire 40 mila saranno pagate in dieci rate annue uguali posticipate, a cominciare dalla data

Del presente contratto, insieme ai relativi interessi a scalare del 6%.

Si conviene che un anno dopo la pace, le residue rate annuali saranno raddoppiate, riducendosi così alla metà il termine residuo per il pagamento degli interessi arretrati.

IV.

Gli strumenti per Notaio Fosatti 13 dicembre 1910 e per Notaio Cobisri 17 gennaio e 12 aprile 1912 rimarranno fermi in tutte le loro parti, condizioni, garanzie, e avranno sempre la più piena, diligente e scrupolosa esecuzione, specialmente per quanto riguarda la clausola risolutiva espressa e la formula esecutiva.

Le parti all'uopo espressamente dichiarano che il presente atto non ha né deve avere se non valore di pura e semplice proroga del termine per i pagamenti arretrati in capitale, interessi e altri accessori: esclusa perentoriamente qualunque novazione soggettiva ed oggettiva: e che la Società Cooperativa "Aedes Romanae" non è, né può essere, nei riguardi



di dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni, considerato che quale delegataria ai pagamenti, al quale fine interverranno i liquidatori della Cooperativa "Case e Alloggi" sopra nominati a prestare ogni opportuno consenso.

V.

La Società Cooperativa "Aedes Romanae", nella detta sua qualità, paga contestualmente all' Istituto Nazionale delle Assicurazioni la somma di L. ; costituendo questa somma il rimborso di tutte le spese ed onorari ripetibili o non ripetibili, giudiziali e stragiudiziali, che l' Istituto o la Casa Mutua Pensioni hanno finora dovuto pagare; comprese le spese di fallimento; le somme pagate al Notaio Cotrari per conto della Cooperativa "Case ed Alloggi"; e quelle pagate per premi assicurazione incendi.

VI.

Restano con questo atto annullati tutti i giudizi e gli atti iniziati dalla Casa Mutua Cooperativa per le Pensioni contro la Cooperativa "Case e Alloggi", prima

e durante il suo fallimento.

VII.

La cooperativa "Aedes Romanae" nella
infinita qualità si obbliga di ottenere da par-
te dei creditori ipotecari delle Case e Allog-
gi iscritti sullo stabile di cui sopra, la so-
spensione degli eventuali atti esecutivi re-
lativi allo stabile medesimo, fino all'esau-
rimento delle obbligazioni oggi assunte dal-
la Cooperativa predetta e dalla "Aedes Ro-
manae", verso l'Istituto.

VIII.

Le parti e leggono per ogni effetto di
legge, comprese le notifiche di tutti gli
eventuali atti giudiziari, il loro domicilio
in Roma, come segue:

- a) l'Istituto nella sua Sede ufficiale.
- b) la Cooperativa "Case e Alloggi"
in liquidazione, in Via
- c) la Cooperativa "Aedes Romanae"
in Via

IX.

L'inosservanza di qualunque dei pat-
ti come sopra convenuti importerà di pic-
colo diritto la decadenza dai termini consen-



titi e da qualunque altro beneficio col presente atto concesso, salvo le scissioni contenute nei primitivi predetti strumenti di mutuo.

X.

Le spese tutte di questo atto relative e successive, compresa una copia autentica per l'Istituto, sono a carico esclusivo della Cooperativa "Aedes Romanae" nella ripartita sua qualità.

4.) Affitto di magazzini per la migliore sistemazione degli Uffici della Direzione Generale.

Il Consigliere Delegato riferisce che, dato lo sviluppo raggiunto dal servizio delle riassicurazioni del rischio di guerra in navigazione, è opportuno che ad esso siano assegnati altri locali; e poiché non vi sono nella sede dello Istituto ambienti disponibili, converrebbe trasferire fuori di esso, magazzini dell'economato. All'uso sarebbero adatti alcuni ambienti nello interno del cortile del palazzo Colonna in via del Britone, in vicinanza della sede dello Istituto, l'affitto

Sei quali si aggiungerebbe fra le 300 e le 325 hre mensili

I locali attualmente occupati dai magazzini potrebbero, con opportuni lavori dei quali presenta un progetto studiato dal tecnico dello Istituto, essere adattati ad uso di ufficio, con accesso per il pubblico nell'atrio principale del palazzo, e negli ambienti attualmente occupati dal servizio delle riassicurazioni marittime potrebbe trovar sede il reparto Autonomo "Liquidazioni e simili" al cui posto potrebbe passare il servizio amministrativo dell'Economato, ed esservi collocato anche il nuovo impianto delle macchine per la emissione delle quietanze dei premi di assicurazione.

Drj

Il Comitato, udita la relazione del Consigliere Delegato, autorizza l'affitto dei locali terreni del palazzo Corlonia, a carico del fondo speciale delle riassicurazioni di rischi di guerra in navigazione, e prende atto delle comunicazioni relative allo studio per riattamento dei locali attualmente occupati dai magazzini del.



L'Economato.

5.) Transazione per sinistro Bianchini.

Il Consigliere Delegato riferisce che il cap. Paolo Bianchini, richiamato alle armi in qualità di Sottotenente dell'11° Reggimento Alpini, aveva sottoscritto in data 27 giugno 1916 una proposta di assicurazione, di cui alla quale fu, il 4 luglio successivo, emessa una polizza mista per il capitale di L. 20.000.

Gli esemplari della polizza portante la data di emissione 4 luglio 1916 furono trasmessi per il perfezionamento alla Agenzia Generale di Genova, ed inoltrati da questa a Greco Milanese alla signora Bianchini che, in assenza del marito e per di lui incarico, provvede al pagamento del premio, facendo rimessa con lettera dell'8 luglio 1916 all'Agenzia di Genova.

Al pagamento del premio aveva così provveduto la Signora Bianchini, per chi nelle more della emissione del contratto l'assicurato, chiamato telegraficamente, aveva già raggiunto la zona di guerra, ov-

all'atto stesso del pagamento venivano spe-
diti gli esemplari della polizza perché egli
vi apponesse la sua firma.

Senonché, come da notizia pervenuta
alla signora dal Municipio di Milano e
posteriormente accertata con documenti in
atti, il rag. Bianchini era morto combat-
tendo il 6 luglio e cioè precisamente due
giorni prima del pagamento del premio.

L'Ufficio liquidazioni e sinistri (in
una memoria della quale viene data lettu-
ra) osserva come sia doveroso rilevare anzi
tutto, imparzialmente che quando la signo-
ra Bianchini effettuava l'8 luglio il pa-
gamento del premio, facendone invio alla
Agenzia di Genova, essa non era ancora
a cognizione della morte del marito avvenuta
due giorni prima, per modo che
non dubbio potettersi sollevare in meri-
to alla buona fede della signora stessa
nel provvedere a quello che pure era uno
dei requisiti essenziali per la validità del
contratto.

dir

L'Agenzia Generale di Genova
rese immediatamente edotto l'Istituto



di tali circostanze di fatto, tanto più che la stessa signora Bianchini non aveva mancato di darne immediata comunicazione all'Agensia suddetta.

In seguito al decesso, la vedova Bianchini iniziò le pratiche per ottenere il pagamento del capitale assicurato, ma l'Istituto che, alla stregua delle constatazioni di fatto, non poteva ritenere avvenuto la stipulazione del contratto, contestò la richiesta rifiutando qualsiasi forma di liquidazione, e disponendo invece per il rimborso del premio intempestivamente versato.

Di qui l'azione giudiziaria promossa dalla vedova Bianchini nell'interesse proprio e dei minori suoi figli, a favore dei quali era stipulato il contratto.

La discussione della causa trovando si ancora rinviata ad una delle udienze del prossimo novembre, non si conosce ancora con tutta precisione quale sarà la tesi di diritto che gli avvocati dell'attrice intendono prospettare al magistrato. L'Avvocatura triestina, alla quale fu già dato l'incarico di rappresentare l'Istituto, non si è

ancora pronunciata da parte sua in ordine alla linea di condotta da seguire per la tutela delle nostre ragioni.

Comunque, poiché non è difficile acquisire le ragioni che verranno occupate dagli eredi Bianchini, tanto più che si è avuto agio di rilevarle da un recente colloquio coi loro avvocati, l'Ufficio ha cura di darne un cenno, mettendole in relazione con quelle che indussero l'Istituto al rifiuto del pagamento.

L'Istituto ritiene non potersi parlare di stipulazione e perfezionamento del contratto, perché tanto la consegna della polizza quanto il versamento del premio sono avvenuti quando erasi verificato il decesso dell'assicurato.

A tale eccezione gli interessati oppongono che la proposta del 21 giugno era stata dall'Istituto accettata fino dal 11 luglio, quando fu emessa la regolare polizza, ed in tale data il Rag. Bianchini era ancora in vita ed il rischio esisteva.

Ad altra eccezione dell'Istituto, che cioè, per ridiversi perfetto il contratto oc-

dy

come che la polizza sia consegnata ed il premio pagato, obiettano gli avversari che la polizza fu consegnata ed il premio pagato, tanto che questo titolo fu presentato per la riscossione; che ad ogni modo tali estremi avrebbero scarso valore in rapporto alla data di morte, perchè le parti ignoravano la cessazione del rischio, onde troverebbe precisa applicazione il noto principio sancito dall'art. 430 del Codice di Commercio.

Si potrebbe ancora contrapporre, nell'interesse dell'Istituto, che la polizza si riteneva perfettamente stipulata quando, oltre la consegna, venga ritirato l'esemplare con la firma dell'assicurato e la dichiarazione dell'Agente che il medesimo si trovi in buona salute, e ciò perchè tutti quei fatti di fatto che formano argomento delle dichiarazioni contenute nella proposta e sui quali l'ente assicurato presta o nega il suo consenso, devono permanere inalterati al momento in cui il negozio giuridico ha origine.

Se quindi al perfezionarsi della polizza è presupposto che l'assicurato goda

buona salute, a maggior ragione esso deve essere in vita.

Si replica ex adverso che tale eccezione non può giovare all'Istituto perchè il rapporto contrattuale si stabilisce sulle condizioni contenute nella proposta che l'assicurato firma e rimette all'Agensia; che fra tali condizioni nessuno parla di firma della polizza per il ritiro della medesima, o di ulteriori accertamenti; che tali aggiunte figurano solo nella polizza; anzi nella copia di polizza che viene ritirata dall'Istituto, e quindi non potrebbero essere opposte all'assicurato perchè rappresentano variazioni ed aggiunte alle patturezioni della proposta che formano la base e la legge del contratto.

XI

Come si vede la questione giuridica è tutt'altro che di facile soluzione pel magistrato. Comunque pare certo che la tesi massima che dall'Istituto verrebbe proposta al magistrato, nella specie, potrebbe essere involuta contro l'Istituto non tanto per ragioni di indole strettamente giuridica, quanto per altre di in-



dole morale ed equitativa che indubbiamente potrebbero influire sull'animo del giudice già subbriato nella risoluzione del quesito giuridico.

Dati questi subbi dell'Ufficio liquidazioni, che il Consigliere Delegato dichiara di condividere, egli crede che, sebbene per coerenza non convenga oggi recedere dalle precedenti affermazioni per provvedere alla liquidazione della polizza similrata, non può d'altronde non tenersi conto di considerazioni che militano a favore degli eredi Bianchini, sia per la struttura che li ha colpiti con la perdita del genitore caduto sul campo dell'onore, sia per le angustie finanziarie della famiglia; ed anche perché l'assicurato, prima di partire per la zona di guerra, aveva fatto quanto dipendeva da lui per assicurarsi contro il rischio di morte.

È però egli di avviso che convenga accedere alla proposta di un'equa transazione formulata dallo stesso Ufficio liquidazioni e simili.

Il Comitato,
Udita la relazione del Consigliere Delegato

Dopo opportuna discussione;
tenute presenti le condizioni generali di
politica relative ai termini ed ai modi
di perfezionamento del contratto;

Considerati i gravi dubbi di indole giu-
ridica esposti circa l'esito probabile della
causa promossa dalla vedova Bianchini;
annoverati da evidenti ragioni morali;

Autorizza salva la ratifica del Con-
siglio di Amministrazione - il Consigliere
Delegato a trattare per una transazione
della lite, alle migliori condizioni che sarà
possibile di ottenere.

Dopo di ciò, il Vice Presidente legge la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Impe

Il Consigliere Delegato

in seneduel

Il Consigliere Segretario, censore

Lojminj